



Comune di Calto

Provincia di Rovigo

**REGOLAMENTO PER L'AUTORIMOZIONE EFFETTUATA DAL
PRIVATO CITTADINO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO
A MATRICE COMPATTA**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2021

Premessa

Alla luce della Delibera della Regione Veneto n. 265/2011 che ha sostituito la normativa precedente, in particolare la DGRV 1690/2002, considerati i rischi per la salute derivanti dall'inalazione di fibre di amianto, valutato inoltre che per effettuare interventi di rimozione o bonifica in condizioni di reale sicurezza rispetto alla possibile dispersione di fibre nell'ambiente, sono necessarie specifiche competenze tecniche e normative, generalmente possedute da operatori specializzati del settore, si evidenzia la sostanziale inopportunità, da parte di privati, di procedere direttamente ad attività di rimozione o bonifica dell'amianto.

Tuttavia, data la frequente presenza di amianto in matrice compatta nelle civili abitazioni e pertinenze, qualora il singolo privato intenda effettuare lavori di rimozione in proprio, al fine di evitare rischi per la salute, danno ambientale e conseguenti violazioni, dovrà scrupolosamente attenersi al rispetto del presente regolamento.

Riferimenti normativi

La Legge n. 257/1992 ha vietato la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di nuovi prodotti contenenti amianto; la norma ha inoltre regolamentato, con i successivi disciplinari tecnici, il processo di dismissione, compreso il controllo e la bonifica dei materiali già in uso, contenenti fibre di amianto.

La predetta norma non ha avuto una vera e propria attuazione se non fino all'emanazione del DPR 8 agosto 1994 "*Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*" e, soprattutto, del D. Lgs. n. 22 del 05 febbraio 1997, che all'art.18 comma 2, lettera b) ha assegnato come competenza dello Stato la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e prodotti contenenti amianto.

L'utilizzo di detti prodotti è autorizzato solo se già installati e comunque fino alla fine della loro vita utile, momento nel quale diventano a tutti gli effetti rifiuti pericolosi da smaltire come da normativa vigente (D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. e D. lgs. n. 81/08).

Per i manufatti ancora in uso deve essere tenuto sotto controllo, da parte dei proprietari, lo stato di degrado dei materiali contenenti amianto per poter intraprendere, preventivamente, le opportune azioni di bonifica secondo i dettami dalla vigente normativa.

La rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto è regolamentata dal Titolo IX capo III° Decreto Legislativo n. 81/08, che prevede la stesura di un piano di lavoro da parte dell'impresa appaltata per i lavori, secondo procedure di sicurezza finalizzate alla protezione dei lavoratori dell'impresa stessa e dell'ambiente esterno.

La Delibera di Giunta Regionale n. 265 del 25/01/2011, prevede la possibilità di effettuare determinate tipologie di lavori sulla matrice di amianto compatto, indicando degli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESED1), nell'ambito delle modalità previste dall'art. 249 comma 2 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

La DGRV 265/2011 ha sostituito, di fatto, la DGRV 1690/2002, mantenendo tuttavia sostanzialmente ancora valido quanto in essa contenuto relativamente alla disciplina delle attività di "microraccolta" effettuata dal singolo cittadino, per una superficie massima di 75 mq e/o una quantità massima di 1000 kg, così come sancito anche dall'Allegato A alla Delibera di Consiglio Regionale del Veneto del 29 aprile 2015 n.30, fermo restando il principio che il medesimo proprietario dei manufatti possa svolgere esclusivamente le predette attività definite ESED1, nel rispetto delle misure igieniche stabilite dall'art. 252 del D.Lgs. 81/08, con particolare riguardo ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie e alla formazione ricevuta, in relazione all'attività svolta.

Attività oggetto del presente Regolamento

Per autorimozione dei materiali contenenti amianto (MCA) si intende l'insieme delle operazioni effettuate dal proprietario del manufatto che comprendono la rimozione o smontaggio, la raccolta e il confezionamento (messa in sicurezza), finalizzato allo smaltimento attraverso ditta autorizzata.

Per MCA compatto si intende l'amianto contenuto in materiale legante come può essere, a puro scopo esemplificativo, materiale plastico (PVC) o matrice cementizia.

Sono considerati oggetto dell'attività di autorimozione, i materiali contenenti amianto in matrice compatta che provengano esclusivamente da insediamenti di tipo civile; sono pertanto escluse tutte le attività commerciali, artigianali, industriali, direzionali ed agricole. Per le attività agricole esercitate sul fondo dove insiste l'abitazione dell'agricoltore, l'autorimozione potrà essere legittimamente effettuata solo sulle parti dei fabbricati di pertinenza della civile abitazione.

Viene riportato di seguito un elenco di attività a ridotto impatto ambientale che possono essere svolte dal privato cittadino:

- 1) rimozioni di vasche e cassoni per l'acqua, tubi, canne fumarie, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede interi ed abbiano un peso inferiore a 1.000 kg;
- 2) rimozione di una superficie limitata (massimo 75 mq, da raggiungere in due step, con un limite di 50 mq per il primo step e di 25 mq per il secondo step ed una distanza temporale di almeno 30 giorni naturali consecutivi tra uno step e l'altro) di lastre poste in opera a copertura di un edificio di civile abitazione o sua pertinenza, in MCA compatto, previo trattamento fissativo, adottando un sistema che preveda la rimozione delle lastre intere e idoneo a prevenire le cadute dall'alto. Gli interventi di smontaggio di manufatti posti in quota devono essere eseguiti unicamente dal basso, con uso di opera provvisoria a norma di legge o cesta sopraelevabile. L'altezza massima consentita del manufatto è pari a 3 m dal suolo (piano campagna);
- 3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore a 20 mq) di MCA compatto, caduto e disperso a terra, a seguito di eventi atmosferici, escluso il MCA sottoposto a combustione o sbriciolato.

Gli interventi consentiti dalla presente procedura non devono provocare, nei materiali contenenti amianto, rotture polverulente, sbriciolamento, frantumazione; a questo scopo, non devono essere utilizzati mezzi meccanici quali frese, trapani, dischi abrasivi che possano creare polveri inquinanti e contaminazioni dell'ambiente.

La procedura

L'autorimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta proveniente dalla civile abitazione e pertinenze, potrà essere effettuata esclusivamente dal proprietario del manufatto civile, eventualmente coadiuvato dai familiari maggiorenni.

Il proprietario del manufatto civile che intende procedere alla rimozione di MCA, che per tipologia e quantità deve avere le caratteristiche definite sopra, deve attenersi alla seguente procedura:

- 1) comunicare la propria intenzione al Comune (Ufficio Tecnico, Vigili Urbani) il quale, a sua volta, gli consegnerà un opuscolo di istruzioni come da Allegato 2;
- 2) richiedere l'intervento di un'impresa regolarmente iscritta all'Albo Gestori Ambientali per l'asporto del rifiuto che verrà prodotto (Allegato 1 - PARTE PRIMA).

L'impresa iscritta all'Albo Gestori Ambientali, incaricata per l'asporto del rifiuto dovrà, attraverso i propri tecnici, effettuare un sopralluogo al fine di:

- documentare l'intervento anche con dossier fotografico;
- fornire notizie sui materiali e dare eventuali chiarimenti sulle istruzioni per le modalità di rimozione e confezionamento dei MCA di cui all'Allegato 2;
- consegnare il kit contenente i materiali occorrenti per la rimozione e messa in sicurezza dei MCA secondo quanto previsto nell'Allegato 2;
- trasmettere, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data di inizio lavori, tramite PEC, all'ARPAV Dipartimento di Rovigo (dapro@pec.arpav.it), al Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro competente per territorio (spisal.ro@aulss5.veneto.it), ed alla Polizia Locale/Ufficio Tecnico Comunale, la documentazione fotografica e la scheda di richiesta (Allegato 1- PARTE PRIMA).

Per quanto concerne la dovuta informazione al cliente, l'impresa incaricata per l'asporto del rifiuto dovrà consegnare formalmente l'Allegato 2 all'esecutore dell'intervento, che dovrà sottoscrivere il predetto documento per presa visione ed accettazione.

L'utente ha 3 mesi di tempo per effettuare l'intervento, passato questo periodo senza avere rimosso il MCA, dovrà ripresentare la comunicazione al Comune.

Dopo la rimozione, al momento della consegna dei MCA all'impresa incaricata del trasporto e dello smaltimento, il proprietario del manufatto compila la parte seconda dell'Allegato 1.

Una volta smaltiti i rifiuti, l'impresa incaricata invierà tramite PEC all'ARPAV e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria copia del formulario di identificazione del rifiuto.

Per tipologie di MCA non comprese nell'elenco di attività a ridotto impatto ambientale, o per quantitativi che eccedono i limiti indicati, o per la posizione del manufatto, con riferimento all'altezza dal suolo superiore a 3 metri, le attività di bonifica non possono essere effettuate dal privato cittadino e devono essere espletate da ditta autorizzata e regolarmente iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, come previsto dall'art. 212 D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Si evidenzia che la superficie massima rimovibile mediante autorimozione risulta pari a 75 mq; tale superficie massima dovrà essere oggetto di autorimozione, obbligatoriamente, in due step: il primo step non potrà superare i 50 mq, mentre il secondo, che dovrà svolgersi almeno 30 giorni naturali consecutivi dopo il primo, non potrà superare i 25 mq.

Sanzioni per il mancato rispetto del presente Regolamento

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di operazioni contemplate dal presente Regolamento trasgredisce alle disposizioni in esso contenute, è punito con una sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 1500.

Se l'inosservanza non si limita a meri aspetti formali (comunicazione di cui all'Allegato 1) ma comprende anche la manipolazione di MCA in maniera difforme da quanto previsto (operazioni in difformità rispetto alle indicazioni contenute in "La procedura", "Allegato 2", nonché ad attività relative a MCA in condizioni difformi da quanto previsto in "Attività Oggetto del presente Regolamento") si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1000.

Salvo quanto ulteriormente disposto dalla Legge, sono preposti al controllo sull'osservanza del presente Regolamento gli agenti delle varie Forze dell'Ordine, compreso il Corpo di Polizia Municipale, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'ARPA (Dipartimento Provinciale di Rovigo) e dell'Azienda AULSS 5, l'eventuale personale tecnico comunale opportunamente e preventivamente autorizzato.

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RICHIESTA DEL SERVIZIO DI MICRORACCOLTA DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO PRODOTTI IN PROPRIO (da redigere in duplice copia: una per il proprietario, una per l'impresa)

PARTE PRIMA

Il sottoscritto, nato a il _____ residente a _____ in via _____
C.F. _____ con la presente richiede
all'Impresa _____ di usufruire del servizio di raccolta esaltimento di rifiuti
avente sede legale nel Comune di _____ contenenti amianto.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1. Di essere proprietario del materiale contenente amianto in matrice compatta proveniente dalla propria abitazione, di cui chiede lo smaltimento;
2. Che provvederà in proprio, eventualmente con l'aiuto di familiari, alla rimozione ed al confezionamento dei rifiuti, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Comune, come indicato nell'allegato 2 lett. A;
3. Che i rifiuti sono costituiti da:

- lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio o sbriciolate) aventi una superficie **max di 75 mq.**
 - primo intervento avente per oggetto una superficie di..... (max 50 mq);
 - secondo intervento avente per oggetto una superficie di.....(max 25 mq).
- manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.); specificare tipologia e quantità (**max 1000 Kg**);
- altri MCA (raccolta di piccoli pezzi di materiale compatto (caduto o disperso a terra nelle pertinenze di proprietà a seguito di eventi atmosferici); specificare tipologia e quantità(**max 20 mq o pari all'equivalente in peso, comunque non superiore a Kg 300**);
- Codice CER dei rifiuti smaltiti: **170605***.

Pezzi interi In opera Frammenti Fuori opera (ad es. a terra)

Nel caso di MCA presenti in edifici specificare

Abitazione civile Pertinenze Edificio dismesso

Se copertura: mq.....; altezza max dal suolo.....; modalità di fissazione delle lastre.....

Dichiara inoltre che i rifiuti in oggetto si trovano in via..... n. Comune di.....

Data..... Firma del proprietario

PARTE SECONDA

Il sottoscritto..... dichiara che in data odierna i materiali descritti nella scheda di richiesta del servizio di microraccolta di MCA sono stati consegnati all'addetto dell'impresa....., Sig..... confezionati come da istruzioni ricevute.

Data.....

Firma del proprietario

.....

Firma per ricevuta dell'addetto dell'impresa

.....

ALLEGATO 2

A. MODALITA' DI RIMOZIONE E CONFEZIONAMENTO DI LASTRE IN CEMENTO AMIANTO IN OPERA (superficie max. 50 mq - nel caso in cui si tratti di un secondo intervento sul medesimo fabbricato, max 25 mq).

Gli interventi consentiti dalla presente procedura non devono provocare, nei materiali contenenti amianto, rotture polverulente, sbriciolamento, frantumazione, non devono essere utilizzati mezzi meccanici quali frese, trapani, dischi abrasivi che possano creare polveri inquinanti e contaminazioni dell'ambiente.

La presente raccomandazione è finalizzata ad impedire la liberazione di fibre di amianto dalla matrice compatta. In commercio (prima dell'entrata in vigore della Legge n. 257/1992) l'amianto lo si poteva trovare sotto varie forme e le più comuni possono essere così ricordate:

Tessuto	indumenti ignifughi, corde, sipari, tende.....
Pressato	guarnizioni, cartoni, pannelli.....
Spray	applicato a superfici e rivestimenti
Impastato	tubi, condutture, guarnizioni, lastre...

La **pericolosità** dei materiali contenenti amianto deriva dalla possibilità che essi possano liberare **fibre**. Queste singole fibre (molto resistenti e piccolissime) una volta libere, possono essere facilmente **inalate** e successivamente depositarsi nei bronchi e negli alveoli dei polmoni, per poi migrare verso la pleura (membrana che riveste i polmoni), danneggiando i tessuti.

Le fibre di amianto, anche se respirate a basse concentrazioni, possono provocare **tumori** della pleura, del peritoneo (la membrana che racchiude l'intestino), del pericardio (la membrana che riveste il cuore) e del polmone.

Non esiste una "**soglia**" di sicurezza al di sotto della quale il rischio di cancro sia nullo: ogni esposizione all'amianto produce un rischio, pertanto "l'esposizione a qualunque grado di concentrazione in aria va evitata" (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1986).

Preliminarmente il **cittadino che desidera procedere all'autorimozione** di lastre di cemento-amianto dovrà verificare se l'altezza in cui sono posizionate le lastre è superiore a 2 metri dal suolo (piano campagna); in questo caso dovrà provvedersi di attrezzature atte a prevenire le cadute dall'alto.

Se viene scelta una scala si dovrà verificare che essa **non sia "autocostruita"** ma sia stata realizzata da una ditta, sia stata costruita con materiale adatto alle condizioni di impiego (ferro, alluminio, legno) e sia sufficientemente robusta ed avere lunghezza appropriata all'uso. Se la scala è in legno deve avere i pioli incastrati nei montanti, integri, senza riparazioni con chiodi e listelli aggiuntivi.

La scala deve essere provvista di dispositivi antisdrucchiolo (gomma o plastica zigrinata) alle estremità inferiori dei due montanti, e deve presentare elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucchiolanti alle estremità superiori.

Se viene impiegata una scala doppia deve essere provvista di catena, o dispositivo analogo, di adeguata resistenza che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

La scala doppia deve terminare con i montanti prolungati di almeno 60-70 cm con un guardiacorpo.

In linea di massima, se possibile, utilizzare scale a castello provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del pianerottolo.

Si ricorda che le scale, ad eccezione di quelle a libro ed a castello, devono essere sistemate e vincolate (ad esempio con tasselli o legature) in modo che siano evitati

sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni; quando non sia attuabile l'adozione di detta misura, le scale devono essere obbligatoriamente trattenute al piede da altra persona che dovrà indossare le stesse cautele antinfortunistiche.

Durante gli spostamenti laterali, anche i più piccoli, nessuno deve trovarsi sulla scala.

La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta, evitando il trasporto di materiale, ad eccezione degli attrezzi necessari ad eseguire il lavoro; in ogni caso non dovrà essere superata la portata massima prevista dal costruttore.

Gli utensili utilizzati durante il lavoro sulle scale, vanno portati in una borsa o fissati alla cintura. Non si deve saltare a terra dalla scala. Mantenere entrambi i piedi sullo stesso piolo. Sulle scale a libro non bisogna stare mai a cavalcioni ed il predellino può servire solo per l'appoggio di attrezzi.

Sulle scale a libro prive di montanti prolungati, si deve evitare di salire oltre il quart'ultimo gradino.

Evitare di utilizzare le scale snodate multiuso nella modalità a ponte.

La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala, tenendosi sulla linea mediana della scala ed entrambe le mani posate esclusivamente ed alternativamente sui pioli.

In alternativa è possibile utilizzare un trabattello (ponte mobile su ruote), attrezzatura che offre ottimi margini di sicurezza, se correttamente installato ed utilizzato.

Se non si possiede una attrezzatura con le caratteristiche sopra descritte, si ricorda che scale e trabattelli possono essere comunemente noleggiati.

Si dovrà inoltre verificare se la zona è soggetta al passaggio di terzi e se vi siano rapporti di vicinanza: in questi casi si dovrà delimitare l'area con nastro bicolore e avvisare i vicini della data dell'intervento, raccomandando di tener chiuse le finestre per il tempo necessario.

Si dovrà anche verificare se le lastre siano messe in posa attraverso l'utilizzo di bulloni, o materiale adesivo in modo tale da attrezzarsi opportunamente per la rimozione delle stesse in modo da evitarne la rottura.

L'area sottostante la copertura da rimuovere deve essere sgombrata da mobili e suppellettili eventualmente presenti. Le attrezzature ingombranti che non possono essere spostate devono essere completamente ricoperte con fogli di politene.

Si dovrà quindi:

1. Indossare la tuta con cappuccio e copriscarpe, i guanti e la mascherina;
2. Eseguire tutte le operazioni evitando al massimo di creare polvere, di rompere o tagliare i manufatti, di lasciarli cadere, di trascinarli;
3. Raccogliere, previa bagnatura con il prodotto fissativo, gli eventuali materiali contenenti amianto caduti a terra;
4. Se necessario per il carico del materiale, preparare il pallet incrociandovi sopra due telidi politene, in un'area non frequentata da veicoli e persone;
5. Spruzzare le lastre su tutta la superficie a vista con il prodotto fissativo, per evitare sollevamento di polvere;
6. Smontare le lastre con molta cura, tranciando con il tronchesino (o *svitando*) gli ancoraggi metallici (*evitando utensili ad alta velocità*). Calare le lastre a terra una ad una;
7. Capovolgere le lastre sul pallet preparato e completare la spruzzatura anche sull'altra faccia;
8. Proseguire impilando il materiale trattato;
9. Chiudere il pacco con i lembi dei teli ripiegati "a caramella" e sigillare il pacco con il nastro adesivo;
10. Pulire la zona di lavoro, raccogliendo con cura e bagnandoli frequentemente, anche gli eventuali frammenti, che vanno insaccati. Pulire gli attrezzi usati con acqua;

11. Applicare sul pacco le etichette autoadesive a norma;
12. Prima della svestizione inumidire la tuta e la maschera con acqua spruzzata; sfilare la tuta arrotolandola dall'interno verso l'esterno, togliere la maschera; riporre il tutto in un sacchetto, che verrà messo assieme ai RCA, fissato con nastro;
13. La zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, correttamente confezionati, non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali.
NB: ai fini antinfortunistici la rimozione di lastre in opera deve essere effettuata dal basso, con l'uso di un piano di calpestio a norma (es. *trabattello*); la copertura si deve trovare ad un'altezza **non superiore a 3 metri dal suolo**.

B - MATERIALI OCCORRENTI CONTENUTI NEL KIT CHE VIENE CONSEGNATO DALLA DITTA ISCRITTA ALL'ALBO AL CITTADINO CHE DOVRÀ SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI AUTORIMOZIONE

1. Facciale filtrante monouso (*mascherina*) con grado di protezione FFP3;
2. Tuta da lavoro monouso in tyvek (categoria 3) con cappuccio;
3. Guanti in neoprene o similare;
4. Soluzione incapsulante conforme al Decreto 20 agosto 1999, categoria D;
5. Teli di polietilene da tagliare secondo necessità, spessore 0.15 – 0.20 mm;
6. Sacco robusto (*per la raccolta di materiali sfusi*) di dimensioni 50 x 85 cm spess. 0.25 mm, e sacco grande 100 x 200 cm spess. 0.25 mm.;
7. Nastro adesivo largo, da imballaggio, riportante la “a” di amianto;
8. Etichette autoadesive indicanti la presenza di rifiuti in amianto (eventuale);
9. Eventuale pallet (*per la raccolta di lastre in “Eternit”*);
10. Eventuale nastro segnaletico per delimitare la zona di intervento;
11. Eventuale big – bags di tipologia 13H3Y per la raccolta di frammenti, riportante la “a” di amianto e la R nera su fondo giallo;
12. Eventuale spruzzatore da giardinaggio.

Dovrà essere disponibile acqua in quantità sufficiente per la bagnatura esterna degli indumenti di lavoro e per lavarsi le mani e la faccia.

C. MODALITA' DI CONFEZIONAMENTO DI MATERIALI IN AMIANTO PRESENTE A TERRA CADUTO O DISPERSO A TERRA NELLE PERTINENZE DI PROPRIETÀ A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI (quantità massima non superiore a 20 mq o pari all'equivalente in peso, comunque non superiore ai 300 kg)

1. Se la zona di lavoro è soggetta al passaggio di terzi, deve essere impedito l'accesso delimitando l'area con nastro bicolore;
2. Indossare la tuta con cappuccio e copriscarpe, i guanti e la mascherina;
3. Eseguire tutte le operazioni evitando al massimo di creare polvere, di rompere o tagliare i manufatti, di lasciarli cadere, di trascinarli;
4. Raccogliere, previa bagnatura con il prodotto fissativo, gli eventuali materiali contenenti amianto caduti a terra;
5. Se necessario per il carico del materiale, preparare il pallet incrociandovi sopra due teli di politene, in un'area non frequentata da veicoli e persone;
6. Spruzzare le lastre su tutta la superficie a vista con il prodotto fissativo, per evitare sollevamento di polvere;
7. Smontare le lastre con molta cura, tranciando con il tronchesino (o *svitando*) gli ancoraggi metallici (*evitando utensili ad alta velocità*). Calare le lastre a terra una ad una;
8. Capovolgere le lastre sul pallet preparato e completare la spruzzatura anche sull'altra faccia;
9. Proseguire impilando il materiale trattato;
10. Chiudere il pacco con i lembi dei teli ripiegati "a caramella" e sigillare il pacco con il nastro adesivo;
11. Pulire la zona di lavoro, raccogliendo con cura e bagnandoli frequentemente, anche gli eventuali frammenti, che vanno insaccati. Pulire gli attrezzi usati con acqua;
12. Applicare sul pacco le etichette autoadesive a norma;
13. Prima della svestizione inumidire la tuta e la maschera con acqua spruzzata; sfilare la tuta arrotolandola dall'interno verso l'esterno, togliere la maschera; riporre il tutto in un sacchetto, che verrà messo assieme ai RCA, fissato con nastro;
14. La zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, correttamente confezionati, non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali.

NB: ai fini antinfortunistici la rimozione di lastre in opera deve essere effettuata dal basso, con l'uso di un piano di calpestio a norma (es. *trabattello*); la copertura si deve trovare ad un'altezza **non superiore a 3 metri dal suolo**.